



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14

ORDINANZA N. 46
Prot. N. 4919

Chiesa in Valmalenco, 10 settembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio "Sondrio e Valmalenco", prot. Chiesa n. 4768 del 30/08/2023, con la quale gli Uffici di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco venivano resi edotti circa l'organizzazione della manifestazione denominata "Festa dell'Alpeggio" che avrà luogo nelle giornate di Sabato 16 e Domenica 17 settembre 2023 nel Comune di Chiesa in Valmalenco in Loc. Chiareggio;

VISTA l'autorizzazione concessa per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della suddetta manifestazione, prot. n. 4843 del 05/09/2023;

RITENUTO di dover istituire la chiusura al transito veicolare della strada in località Chiareggio, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata, al fine del regolare svolgimento della manifestazione prevista per Domenica 17 Settembre 2023, in condizioni di sicurezza;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs 267/2000;

VISTI gli art. 6, 7 e 38 del d.lgs. 285/1992;

SENTITO a tal proposito il parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

ORDINA

1. **La chiusura al transito** nei due sensi di marcia di tutti i veicoli a motore dalle **ore 8:30 alle ore 16.00 di Domenica 17 Settembre 2023** nel tratto di strada comunale compresa tra l'ex l'Albergo "Baita dei Pini" e la P.zza S. Anna in Loc. Chiareggio;
2. **Il divieto di sosta con rimozione forzata**, eccetto autorizzati, nel tratto di strada sopra indicato ed in tutti i parcheggi presenti nel medesimo, dalle **ore 8.00 alle ore 17.00 di Domenica 17 Settembre 2023**;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo informatico e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di polizia e antincendio e a quelli al seguito della manifestazione autorizzati dall'organizzazione.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE

Comm. Agg. Tiziano Rama



**VAL
MALENCO**